DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 23 novembre 2020, n. 169

Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categoria** | **Riferimento normativo interno** | **Cosa cambia per il cittadino impresa** |
| Comunicazione o dichiarazione alla P.A. | Articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16 | In attuazione dell’articolo 26 del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993) il Ministro dell’economia e delle finanze ha regolato con proprio decreto i requisiti e criteri di idoneità per i soggetti che ricoprano incarichi significativi nella direzione di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositi. Il presente regolamento abroga e rinnova la precedente disciplina contenuta nei regolamenti 161e 516 del 1998.  Il testo delinea una completa e significativa riforma della disciplina, tra l’altro con l’introduzione di una differenziazione tra requisiti e criteri: i primi caratterizzati, come già nella normativa vigente, da elementi di oggettività e tassatività, i secondi connotati da un margine di discrezionalità più ampio e quindi in grado di cogliere in modo sostanziale la qualità degli esponenti, in particolare per quanto riguarda la loro correttezza e competenza.  Oltre ai suddetti criteri di correttezza (che si aggiungono ai requisiti di onorabilità) e competenza (in aggiunta ai requisiti di professionalità), vengono introdotti nuovi profili di valutazione quali l’indipendenza di giudizio, l’adeguata composizione collettiva degli organi, la disponibilità di tempo e, per le banche di maggiori dimensioni, limiti al cumulo degli incarichi.  In questo modo si punta a rafforzare in modo significativo gli standard di idoneità degli esponenti: in primo luogo elevando i requisiti già previsti dalla regolamentazione vigente, in secondo luogo introducendo ulteriori profili che rendono la nuova normativa più stringente di quella attuale e maggiormente adatta a valutare situazioni che, per loro natura, non si prestano a valutazioni automatiche ma richiedono un apprezzamento caso per caso. Tutto ciò avendo cura di bilanciare tali requisiti e profili sulla base della dimensione e complessità operativa dell’ente di riferimento, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità. La disciplina italiana viene così allineata ai più elevati standard europei e si va ad integrare alle disposizioni previste nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico.  La valutazione di suddetti requisiti è realizzata dapprima dagli organi sociali dell’ente privato ed in seguito sottoposta a verifica da parte della Banca d’Italia, salve le competenze della Banca Centrale Europea in merito alle banche qualificate come “significative” ai sensi della normativa europea. |